

*Procedimento a carico degli ex manager della Pirelli S.p.A. per i reati di omicidio colposo pluriaggravato e lesioni colpose in danno di alcuni ex lavoratori dell'azienda deceduti per malattie asbesto correlate, in ipotesi accusatoria riconducibili all'esposizione ad amianto subita dagli stessi alle dipendenze dell'azienda.*

La Cassazione conferma l'assoluzione degli imputati pronunciata in appello per carenza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causa, avallando il ragionamento dei giudici di merito che avevano sottolineato la necessità, nell'ambito dell'accertamento della causalità, di tenere distinti i piani dell'aumento del rischio connesso al protrarsi dell'esposizione e quello dell'accelerazione del processo patogenetico nel singolo e avevano negato la sussistenza di un condiviso sapere scientifico in ordine all'esistenza del c.d. effetto acceleratore.

La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati rilevando l'impossibilità di affermare la sussistenza del nesso causale tra le condotte agli stessi addebitate e i decessi/le patologie in concreto occorsi ai lavoratori. Secondo la Corte territoriale, più in particolare, il giudice di prime cure avrebbe errato nel far derivare dalla teoria della dose-dipendenza l'assunto della equivalenza delle dosi ai fini dell'inveramento della patologia tumorale, attribuendo così rilievo causale, quanto meno in termini di accelerazione del processo neoplastico, anche alle esposizioni intervenute in corso di progressione della trasformazione cellulare.

Secondo i giudici di appello, infatti, alla luce dei dati scientifici valorizzati dal Tribunale, non era possibile formulare un giudizio scientifico di correlazione tra dose di amianto assunta e riduzione della latenza, ma solo una valutazione di aggravamento del rischio di contrarre la patologia e di aumento della frequenza della stessa in un determinato contesto lavorativo spazio temporale. In altre parole, secondo la Corte d'Appello, il primo giudice avrebbe confuso il tema del maggiore rischio di contrarre il mesotelioma in ragione di una più lunga e intensa esposizione al fattore patogeno con quello della correlazione, una volta innescatosi il processo cancerogeno, tra l'aumento della esposizione e una accelerazione dello sviluppo della malattia con anticipazione dell'evento morte.

La Corte d'Appello, sul piano della causalità generale, aveva invece escluso la ricorrenza di una legge di copertura che confermasse la equivalenza di tutte le esposizioni ad amianto ai fini della ingenerazione del mesotelioma e dell'esistenza del così detto effetto acceleratore, osservando altresì che, in punto di causalità individuale, non era stata raggiunta la prova che ogni singolo decesso avvenuto nello stabilimento fosse ascrivibile agli imputati, con riferimento all'arco temporale in cui ciascuno di essi aveva rivestito posizioni di garanzia. In conseguenza, aveva mandato assolti tutti gli imputati con la formula più ampia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In particolare, la Corte aveva preso atto (i) della incertezza scientifica in ordine meccanismi di avvio del processo di cancerogenesi e ai tempi di induzione, e del fatto che (ii) tutti gli imputati avevano assunto la gestione del rischio a distanza non inferiore a 15 anni dalla esposizione all'amianto del primo operaio deceduto, (iii) che il periodo di latenza della patologia dei singoli lavoratori non era risultato coerente e proporzionato alla durata della esposizione, (iv) che i periodi di esposizione causalmente più significativi dovevano ritenersi quelli iniziali e (v) che, in relazione a singoli dipendenti deceduti per patologia asbesto correlata, risultavano sussistere certe, o probabili, esposizioni all'amianto (anche extra lavorative) anteriori e coeve alla prestazione lavorativa resa presso lo stabilimento Pirelli.

# ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125***

Ricorrono per Cassazione la Procura Generale e le parti civili.

La Corte di Cassazione ritiene i ricorsi infondati e conferma la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d'Appello.

I giudici di legittimità rilevano in via preliminare: ***“seppure l'assunzione di posizioni di garanzia di ciascun imputato per cui vi è impugnazione della pubblica accusa sia intervenuta a distanza significativa rispetto all'ingresso di ciascun lavoratore nella compagine sociale, e a prescindere dall'accertamento di secondo livello, di natura eziologico individuale, sulla rilevanza di elementi causali interferenziali alternativi, non sussiste una astratta preclusione temporale a riconoscere il contributo di ciascun imputato, anche secondo i dettami dell'accertamento della causalità nei reati colposi omissivi enucleabili dalla pronuncia Franzese, nel verificarsi degli eventi letali, oggetto del presente giudizio. Invero, a fronte di imprecisato periodo di latenza convenzionale o reale della malattia, ciascuno dei prevenuti ha assunto posizioni verticistiche dell'ente, per periodi significativi (...) a cavallo della vita lavorativa dei dipendenti colpiti dalla patologia”.***

Fatta tale premessa, la Corte ritiene però **necessario verificare** la **compatibilità** del processo patogenetico del mesotelioma pleurico, con particolare riguardo alla **fase della iniziazione e della induzione**, con il momento in cui ciascun imputato aveva rivestito la posizione di garanzia.

Alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili in materia – osserva infatti la Corte – il processo neoplastico per le malattie asbesto-correlate si snoda attraverso diverse fasi e l'unica nell'ambito della quale le **esposizioni ad amianto assumono valenza eziologica è quella della c.d. “iniziazione”<sup>2</sup>**; periodo che – precisa ancora la Corte – ***“secondo il sapere scientifico, non può essere quantificato in maniera predeterminata, ma dipende da specifiche contingenze, relative tanto alle caratteristiche della lavorazione e al tipo di impiego del materiale nocivo, nonché all'entità della esposizione quotidiana, quanto a fattori di carattere personale relative alle condizioni soggettive di ciascun lavoratore”.***

Ma allora, prosegue nel proprio ragionamento la Cassazione, ***“qualora il periodo di induzione della patologia fino all'irreversibile innesco del meccanismo patologico, non più suscettibile di regresso, possa effettivamente ricondursi ad uno specifico arco temporale (sub periodo) del più ampio arco temporale in cui il lavoratore sia stato esposto alle polveri nocive, il contributo causalmente efficiente potrà essere riconosciuto soltanto a coloro chiamati ad operare in funzione prevenzionistica all'interno del ‘sotto periodo’ anzidetto”.***

**Una verifica** dell'effettiva efficienza causale **che tuttavia, secondo i giudici di legittimità, non può essere compiuta in quanto “è ostacolata dalla assenza di conoscenze nel mondo scientifico delle ragioni, dei tempi e dei modi del completamento del processo di induzione, con particolare riferimento al raggiungimento del punto di non ritorno, dal quale inizia la latenza clinica, rispetto al quale nessun regresso del processo è possibile”.**

<sup>3</sup> Definita in particolare come la fase patogenetica in cui ***“si attiva irreversibilmente quel meccanismo che, attraverso costanti infiammazioni determinate dalla inalazioni delle polveri di amianto, porterà alla trasformazione in chiave tumorale delle cellule mesoteliali, nonché all'attivazione di successivi stadi di riproduzione delle cellule patogene e di proliferazione fino al raggiungimento di uno stadio finale che segna il punto di non ritorno, ove anche la interruzione della esposizione al fattore patogeno diventa del tutto indifferente ai fini della progressione della patologia fino al momento della evidenza clinica”.***

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125***

La Corte passa, a questo punto, alla enunciazione delle teorie antagoniste portate a processo dagli esperti quale esplicazione delle modalità di innesco della patologia (trigger dose vs dose-dipendenza) e della tesi dell'effetto acceleratore.

In proposito, richiamati i principi espressi a partire dalla nota sentenza Cozzini in ordine all'approccio del giudice al sapere scientifico veicolato a processo dagli esperti, la Corte ribadisce anzitutto i limiti del sindacato rimesso alla propria attenzione: il giudice di legittimità non è chiamato a valutare *"la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici esaminati dal giudice di merito"* ma solo la *"logicità dell'argomentare del giudice rispetto alla propria adesione all'una piuttosto che all'altra teoria"*.

Fatta tale premessa, i giudici di Cassazione sottolineano in prima battuta come, già nella sentenza Cozzini, la Corte Suprema avesse chiarito che *"la questione della quantità delle fibre necessarie a determinare l'iniziazione del processo patogenico fosse distinta da quella della cronologia dello sviluppo della malattia: quale sia la soluzione data al problema dell'innesco, della iniziazione del processo patogenico, resta separato ed aperto il quesito in ordine alla ipotesi che enuncia l'abbreviazione della latenza per effetto della prosecuzione della esposizione dopo la iniziazione"* e precisano, con specifico riguardo alla sentenza assolutoria oggetto di impugnazione, come la Corte d'Appello *"non pone in discussione la teoria dose risposta o dose dipendenza, che afferma la dipendenza della insorgenza del processo patogeno dalla quantità (intensità, durata e peso qualitativo) della esposizione, ma esclude che nella comunità scientifica si sia formato un sufficiente consenso a riguardo dell'effetto acceleratore delle esposizioni successive a quelle che hanno determinato l'insorgenza del processo patogenico. Contestazione che investe sia l'esistenza stessa di (una legge scientifica sufficientemente condivisa che affermi) un effetto acceleratore, sia la scansione temporale che gli è propria"*.

Si tratta dunque di due problemi distinti che non vanno confusi.

Il Procuratore Generale, nel criticare le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello, riteneva invece che la teoria della dose risposta assorbisse anche la questione dell'abbreviazione della latenza convenzionale, trattandosi di questioni intimamente connesse atteso che, se l'osservazione scientifica epidemiologica consente di rilevare una maggiore incidenza di decessi per patologie asbesto correlate in una determinata corte di lavoratori con riferimento a un determinato arco temporale, *"all'uscita dello studio certamente tale corte avrà nel suo complesso presentato una statisticamente rilevante accelerazione alla patologia e, quindi all'evento morte, quantomeno in relazione al campione di individui esaminati"*.

La tesi dell'accusa era, in particolare, che *"la riduzione della latenza costituirebbe (...) evidenza dell'efficienza causale del contributo di ciascun soggetto titolare di posizione di garanzia, in quanto renderebbe palese, in termini temporali, l'accelerazione all'evento infausto per esposizioni protrattesi nel tempo, in relazione a ogni segmento di vita lavorativa della persona offesa"*. Una tesi sostenuta in ragione delle difficoltà connesse all'accertamento della causalità generale nei casi, come quello di specie, in cui si era in presenza di più titolari della posizione di garanzia che si erano alternati nella gestione del rischio durante l'arco temporale in cui la persona offesa risultava essere stata esposta ad amianto (sub-periodi): sul punto, precisano infatti i giudici di legittimità, *"solo in ipotesi di accoglimento di tale inferenza, fondata sulla teoria della dose equivalenza, sarebbe possibile riconoscere il rapporto di causalità tra la condotta dovuta ma non osservata da ciascun garante, in relazione ad ogni sub periodo di esposizione"*.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 17.1.2018, n. 25125***

Ebbene, la Cassazione ritiene infondata la doglianza con la quale il Procuratore Generale ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse escluso rilievo di legge universale o probabilistica alla teoria dell'effetto acceleratore senza aver osservato i criteri metodologici imposti dalla Suprema Corte.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale sarebbe infatti giunta a tale conclusione facendo corretta applicazione dei principi enunciati a partire dalla sentenza Cozzini: ***“con una motivazione fondata sui medesimi studi, relazioni scientifiche, apporti tecnici e apporti dichiarativi acquisiti al processo e valutati dal primo giudice, il giudice distrettuale ha chiarito, circoscrivendone il portato, il sapere scientifico secondo cui debba riconoscersi la equivalenza di tutte le esposizioni all'amianto ai fini della genesi del mesotelioma, anche di quelle di molto successive alla iniziazione, tanto da riconoscersi rilievo di legge di copertura universale alla teoria del così detto effetto acceleratore, escludendo che intorno ad una tale acquisizione si fosse realizzato un solido, condiviso, consapevole e permanente consenso della comunità scientifica, nè che una siffatta espressione di saper scientifico fosse accompagnata da studi sperimentali o epidemiologici, relazioni, documenti, follow up e conferenze che ne avessero riconosciuto il rango di legge di copertura scientifica di pronta fruibilità processuale”***.

Non solo. Secondo i giudici di legittimità, il giudice dell'appello non si sarebbe limitato a circoscrivere il proprio esame alla causalità generale ma avrebbe altresì indagato la sussistenza nel caso di specie della **causalità individuale** ***“consapevole che pure a volere riconoscere il carattere probabilistico statistico della legge epidemiologica che sposa l'effetto acceleratore, la stessa non può riferirsi invariabilmente ai singoli soggetti che compongono la corte di lavoratori sottoposta allo studio epidemiologico, in quanto per ciascuna delle persone offese dal mesotelioma pleurico potrebbe non essersi realizzato alcun effetto acceleratore ovvero lo stesso potrebbe avere operato limitatamente ad un segmento temporale della lavorazione non coperto dalla posizione di garanzia di uno o più imputati”***.

In proposito, correttamente i giudici di appello avevano fatto richiamo a due dati completamente ignorati dal primo giudice: **(i) molti lavoratori persone offese avevano avuto alternative occasioni di contatto con l'amianto in epoca precedente o coeva all'esposizione patita in Pirelli**, con tutte le conseguenti implicazioni in termini di durata complessiva della latenza e di possibile identificazione di fattori causali alternativi; **(ii) l'asserita incidenza dell'esposizione sull'accelerazione dell'evento clinico risultava contraddetta dai dati dell'evidenza empirica relativi alle singole persone offese**, che avevano consentito di accertare non soltanto latenze di pari durata per soggetti sottoposti a diversi livelli di esposizione, ma addirittura casi di lavoratori più lungamente esposti associati a latenze maggiori rispetto a quelle riscontrate in soggetti che avevano patito esposizioni di minore durata.

Altrettanto condivisibilmente, del resto, la Corte d'Appello aveva valorizzato il fatto che gli imputati avevano tutti assunto una posizione di garanzia in un range compreso tra i 20 e i 32 anni successivi alla prima esposizione patita dal singolo lavoratore, quando peraltro le tecnologie di prevenzione risultavano migliorate rispetto al passato: un dato che rendeva ***“altamente probabile l'inferenza opposta a quella enunciata dalla teoria scientifica accolta dal giudice di prima cure e cioè che alla data di assunzione della prima posizione di garanzia (...), il processo di cancerogenesi fosse ormai irreversibilmente iniziato e che le successive esposizioni...non abbiano avuto alcuna influenza in ordine alle sue concrete aspettative di vita”***.